

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI MAGISTRALE IN MANAGEMENT DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

TITOLO PRIMO - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Natura e finalità
- Art. 2 Articolazione del Corso di Studi
- Art. 3 Requisiti di ammissione al Corso di Studi magistrale in Management della Transizione Digitale.
- Art. 4 Centralità dello studente
- Art. 5 Diritti ed obblighi dei docenti
- Art. 6 Servizio di tutoring
- Art. 7 Obiettivi formativi del Corso di Studi
- Art. 8 Valutazione dell'efficacia degli obiettivi formativi

TITOLO SECONDO - DEFINIZIONE DEI CURRICULA

- Art. 9 Piano degli studi
- Art. 10 Insegnamenti previsti dal piano degli studi
- Art. 11 Attività a scelta degli studenti
- Art. 12 Piani di studio individuali
- Art. 13 Conoscenze linguistiche
- Art. 14 Altre attività formative
- Art. 15 Modalità di svolgimento e verifica delle altre attività formative
- Art. 16 Prova finale
- Art. 17 Modifiche dell'offerta formativa

TITOLO TERZO - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

- Art. 18 Periodi del Corso di Studi
- Art. 19 Orario delle lezioni
- Art. 20 Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche
- Art. 21 Obbligo di frequenza
- Art. 22 Studenti a tempo parziale

TITOLO QUARTO - VALUTAZIONE DEL PROFITTO ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

- Art. 23 Esami di profitto
- Art. 24 Sessioni di esame
- Art. 25 Verifiche periodiche del profitto
- Art. 26 Riconoscimento di crediti per attività pregresse
- Art. 27 Acquisizione di crediti presso altre Università
- Art. 28 Offerta formativa del Corso di Studi magistrale in Management della Transizione Digitale,
a.a. 2022-2023

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Natura e finalità

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.12 del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Studi magistrale in Management della Transizione Digitale dell'Università Europea di Roma (di seguito indicata anche come "Università" o designata con l'acronimo U.E.R.).

Il percorso formativo si svolge interamente a distanza, in tutte le attività curricolari ed extracurricolari mediante una didattica innovativa basata su strumenti digitali e su metodi appositamente sviluppati e ottimizzati per massimizzarne l'efficacia.

Esso si ispira ai principi generali del Regolamento Didattico di Ateneo e favorisce il perseguimento dei fini statutari dell'U.E.R.

Nella salvaguardia dell'autonomia del sapere e della libertà di insegnamento e nel contesto di un progetto culturale complessivo diretto a formare uomini e donne capaci di affrontare responsabilmente le problematiche del mondo contemporaneo, il Corso di Studi magistrale in Management della Transizione Digitale intende fornire allo studente conoscenze e competenze interdisciplinari negli ambiti delle scienze informatiche, manageriali e umanistiche, necessarie ad affrontare i processi di trasformazione digitale che interessano il mondo delle aziende, pubbliche e private, in tutti i settori industriali e nella pubblica amministrazione.

Tutti gli insegnamenti si ispirano ad una concezione di vita e ad una cultura umanistica che valorizzano la centralità della persona e l'impegno per il bene comune secondo ideali di solidarietà e giustizia.

Art. 2 Articolazione del Corso di Studi

Il Corso di Studi magistrale in Management della Transizione Digitale è articolato in conformità con le disposizioni dei dd.mm. 16 marzo 2007 inerenti alla classe di laurea n. LM- 43 e alla classe LM-91.

Esso ha durata biennale e prevede il conseguimento di 120 crediti formativi universitari. Per conseguire la laurea lo studente deve superare gli esami relativi agli insegnamenti e una valutazione finale di profitto.

Il Corso di Studi magistrale in Management della Transizione Digitale è articolato in due indirizzi denominati rispettivamente: "Transizione digitale nelle aziende e nella pubblica amministrazione" e "Transizione digitale nella cultura e nella società".

L'Ordinamento del corso di studi rispetta i requisiti di entrambe le classi. Lo studente è tenuto a scegliere contestualmente all'atto dell'immatricolazione la classe entro la quale intende conseguire il titolo, ferma restando la possibilità di modificare la scelta effettuata, purché questa diventi definitiva all'atto dell'iscrizione all'ultimo anno.

Alla sua conclusione è rilasciato il titolo di studio della laurea magistrale in Management della Transizione Digitale, unitamente ad un certificato, come supplemento al diploma, che riporti, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Il Corso di Studi afferisce al Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma.

Il *curriculum* degli studi è elaborato nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo. L'articolazione in curricula è tesa ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività didattica ed il

migliore perseguimento degli obiettivi formativi prefissati, anche attraverso seminari, esercitazioni scritte e orali, lavori di gruppo, project-work, moduli didattici complementari ed altre forme di didattica interattiva costantemente aggiornata, secondo i correnti sviluppi metodologici e le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente, per lo sviluppo della didattica digitale a distanza.

Art. 3 Requisiti di ammissione

L'accesso al Corso di Studi Magistrale è subordinato al possesso di un diploma universitario di durata triennale (ex D.M. 270/2004) o nelle equivalenti classi (ex D.M. 509/1999) conseguito in Italia oppure di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, alla verifica al possesso di requisiti curriculari e della adeguata preparazione.

Requisiti curriculari:

Il possesso della laurea nelle classi L1, L8, L9, L10, L14, L15, L18, L31, L33, L43 soddisfa il requisito curriculare.

Per gli studenti provenienti da classi di laurea differenti da quelle indicate è richiesto il possesso di almeno 24 CFU in almeno uno dei seguenti raggruppamenti disciplinari:

- SSD informatici: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni e INF/01 Informatica;
- SSD giuridici: IUS/01 Diritto Privato, IUS/02 Diritto Privato Comparato, IUS/08 Diritto Costituzionale, IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico, IUS/10 Diritto Amministrativo;
- SSD dell'antichità, filologico-letterari, storici, geografici e storico-artistici: L-ANT/02 Storia Greca; L-ANT/03 Storia Romana; M-STO/01 Storia Medievale; M-STO/02 Storia Moderna; M-STO/04 Storia contemporanea; M-GGR/01 Geografia; M-GGR/02 Geografia Economico-politica.

Per l'accesso al corso è necessario, altresì, possedere conoscenze nella lingua inglese equivalenti ad un livello non inferiore al B1 del QCER. Il Consiglio di Corso di Studio definisce le modalità di verifica del livello. Considerato, inoltre, che per conseguire la laurea magistrale, lo studente deve conoscere obbligatoriamente in modo fluente una lingua dell'Unione europea (ad un livello non inferiore al B2 del QCER), per tutti gli studenti sono previsti insegnamenti obbligatori nel SSD L-LIN/12.

Verifica dell'adeguata preparazione:

il Corso di Studi è a numero aperto e non prevede prove di accesso selettive. Ogni candidato dovrà sostenere un colloquio orale o in alternativa sottoporsi ad un test a risposta multipla, svolti in forma telematica e in modalità da remoto, in modo da dimostrare di essere in possesso della necessaria preparazione di base.

Art. 4 Centralità dello studente

L'organizzazione del Corso di Studi è ispirata al principio della centralità dello studente.

Le disposizioni ed i provvedimenti inerenti all'ammissione, il riconoscimento dei crediti pregressi, gli orari delle lezioni e l'organizzazione specifica degli insegnamenti, le modalità di svolgimento degli insegnamenti e degli esami, sono diretti principalmente a favorire l'attività di studio ed il processo di apprendimento delle discipline, con l'obiettivo di agevolare il conseguimento di una preparazione umana, professionale e culturale adeguata ai gradi di responsabilità richiesti dai successivi impegni nel mondo del lavoro.

Il servizio di tutoring, organizzato secondo le disposizioni normative e le prassi più aggiornate della didattica digitale a distanza, orienta lo studente nel suo percorso formativo e fornisce l'assistenza

necessaria per accompagnare lo studente nell'ottimizzazione delle proprie capacità e nel superamento di eventuali difficoltà, così da favorire il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti.

Gli studenti possono personalizzare il piano di studi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento, al fine di renderlo maggiormente conforme alle proprie specifiche esigenze ed ai propri interessi.

Le attività formative a scelta dello studente e le altre attività che compongono il *curriculum* degli studi quali laboratori e tirocini tendono a valorizzare le attitudini personali dello studente ed il proprio spirito di servizio verso gli altri, nel rispetto dei principi ispiratori dell'Università.

Gli studenti hanno il diritto di ricevere tempestiva e puntuale informazione relativamente a tutte le attività didattiche previste dal Corso di Studi, anche con riferimento agli orari e alle modalità di svolgimento. In particolare, hanno il diritto di ricevere adeguate informazioni sui piani di studio approvati e sulle loro eventuali modifiche, sui programmi degli insegnamenti, sul calendario accademico, sugli orari delle lezioni, sugli orari di ricevimento dei docenti, sulle date e sulle forme di espletamento degli esami, sui servizi di tutoring e sui contenuti delle altre attività formative.

Le informazioni relative al funzionamento e all'organizzazione generale del Corso di Studi sono fornite mediante pubblicazione sul sito *internet*, e con altre forme eventualmente disposte dal Consiglio del Corso di Studi tra le quali una App specifica. Le informazioni individuali devono essere fornite mediante comunicazione *e-mail* inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente.

L'Università predispone le piattaforme informatizzate e i servizi, partimenti informatizzati, di accesso alle diverse funzioni di desk dei propri uffici, nonché alla documentazione e materiali di studio, banche dati e biblioteche virtuali per lo studio e la ricerca bibliografica, tali da costituire servizi di accesso e di formazione equivalenti, per i fini del Corso di Studi, all'accesso a strutture e dotazioni didattiche fisiche dell'Università; queste ultime sono comunque messe a disposizione degli studenti del CdS i quali hanno facoltà di fruirne.

Per gli studenti diversamente abili, in generale l'Università assicura la piena fruizione dei locali e delle attrezzature attraverso l'assenza di barriere architettoniche e garantendo servizi e strutture adeguate alla normativa vigente. Il Corso di Studi si impegna a sviluppare programmaticamente, nel corso del tempo, l'eliminazione progressiva di eventuali "barriere architettoniche" virtuali, ovvero condizioni tecniche che, pur non rientrando in limitazioni disciplinate dalla normativa, potrebbero influire negativamente sulla libertà di fruizione dei contenuti e dei servizi di formazione digitale a distanza a carico di studenti diversamente abili nell'uso di tecnologie multimediali.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare gli ambienti, gli arredi e le dotazioni strutturali predisposte al miglior esercizio dell'attività didattica ed offerte alla fruizione degli studenti. È analogamente fatto obbligo agli studenti di mantenere un uso proprio e responsabile dei servizi didattici ed amministrativi offerti dal CdS per via digitale, nel rispetto, oltre che della normativa, delle buone pratiche nell'uso degli strumenti tecnologici.

Art. 5

Diritti ed obblighi dei docenti

L'attività di didattica e di ricerca presso l'Università Europea di Roma presuppone l'adesione ai suoi fini istituzionali e la condivisione dei suoi principi ispiratori.

Nel rispetto di questi presupposti, è garantita la libertà dell'insegnamento e dell'attività scientifica svolta dai docenti.

I docenti titolari degli insegnamenti hanno la autonoma responsabilità didattica e scientifica delle attività formative ad essi affidate. Nel rispetto degli obiettivi specifici determinati dal presente Regolamento, essi definiscono il programma delle lezioni, il contenuto e le modalità di svolgimento degli esami previsti dal *curriculum* del Corso di Studi. Essi possono disporre l'articolazione del corso

in appositi moduli e prevedere forme di verifica periodica del profitto, previo accordo con il Coordinamento del Corso di Studi. Possono altresì predisporre forme di integrazione e di approfondimento delle questioni che costituiscono oggetto degli insegnamenti attraverso attività di seminario, esercitazione, laboratorio e simili; sono tuttavia tenuti a garantire in ogni caso la fruizione a distanza, per via telematica, delle attività proposte.

I docenti titolari degli insegnamenti presiedono le relative Commissioni di esame ed attestano il superamento della prova.

I docenti hanno l'obbligo di espletare personalmente il ruolo loro assegnato e di coordinare efficacemente l'attività dei propri collaboratori, con un impegno corrispondente a quanto programmato.

Ad essi sono richiesti puntualità nello svolgimento delle lezioni e disponibilità verso gli studenti.

Gli studenti possono richiedere periodici colloqui ai docenti secondo un orario di ricevimento prestabilito, al fine di ottenere chiarimenti sulle materie di insegnamento, di proporre temi e questioni di discussione, di prospettare proprie tesi e valutazioni, e di ottenere ogni opportuno sostegno per il migliore svolgimento dei propri studi.

In aggiunta ad una compiuta articolazione delle attività didattiche inerenti al proprio insegnamento, ciascun docente provvede a fissare almeno un'ora di ricevimento settimanale finalizzato a incontrare per via telematica gli studenti del proprio corso, dandone comunicazione attraverso le piattaforme tecnologiche adottate per la didattica e per i servizi relativi all'insegnamento.

I docenti sono tenuti a seguire le indicazioni e le attività proposte dal CdS in merito all'aggiornamento professionale relativo alle metodologie della didattica innovativa attraverso strumenti digitali.

L'attività didattica dovrà essere espletata in connessione con quella di ricerca.

I docenti provvedono alla compilazione del registro delle lezioni e del registro delle attività accademiche. I registri devono essere trasmessi entro 15 giorni dalla conclusione rispettivamente dei corsi e dell'anno accademico al Coordinatore del Corso di Studi e alla Segreteria didattica, che ne cura l'archiviazione.

Art. 6 Servizio di tutoring

Il servizio di tutoring ha lo scopo:

- a) di integrare l'orientamento e fornire assistenza agli studenti durante il corso degli studi universitari;
- b) di presentare allo studente le occasioni formative offerte sia dall'Università, sia da enti pubblici e privati convenzionati, sia dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;
- c) di curare l'efficacia dei rapporti studenti-docenti;
- d) di orientare culturalmente e professionalmente gli studenti;
- e) di indirizzare ad apposite strutture di supporto per il superamento di eventuali difficoltà o situazioni di disagio.

Il servizio di tutoring è sviluppato attraverso le figure dei tutor di corso di studi, dei tutor disciplinari e dei tutor tecnici, le cui attribuzioni sono previste dalla normativa vigente, nonché di peer-tutor che possono fornire assistenza o supporto nello svolgimento delle attività didattiche.

Il piano di tutoring, predisposto annualmente dall'Ufficio OJP di concerto con il CdS, oltre a coordinare l'impegno dei tutor, può altresì prevedere, con carattere di supporto a tali attività, l'impegno di cultori della materia, di neolaureati, nonché di studenti, in rapporto di collaborazione.

Il Consiglio del Corso di Studi assicura il corretto svolgimento delle attività di tutoring in collaborazione con l'Ufficio OJP.

È garantita la disponibilità di almeno un tutor ogni 10 studenti.

Art. 7

Obiettivi formativi del Corso di Studi

Il Corso di Studi magistrale persegue gli obiettivi specificati nell'ordinamento didattico, che costituisce parte integrante del Regolamento Didattico di Ateneo.

Tutte le determinazioni relative allo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca sono adottate in coerenza con tali obiettivi fondamentali.

Art. 8

Valutazione dell'efficacia degli obiettivi formativi

Il Corso di Studi sottopone periodicamente a verifica l'efficacia e la funzionalità della propria attività didattica nelle forme previste dall'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo.

Nella verifica si dovrà tener conto delle valutazioni degli studenti.

TITOLO SECONDO
DEFINIZIONE DEL *CURRICULUM*

Art. 9

Piano degli studi

In conformità con le previsioni dell'art.12 del d.m. 22 ottobre 2004, n.270 ai dd.mm. del 16 marzo 2007, le attività formative sono distinte in:

- a. Insegnamenti relativi a materie caratterizzanti;
- b. Attività formative affini o integrative di quelle caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto ed alla formazione interdisciplinare;
- c. Attività a scelta dello studente;
- d. Altre attività formative, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lettera d), del d.m. 22 ottobre 2004 n.270;
- e. Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Gli insegnamenti che costituiscono i *curricula* del Corso di Studi sono determinati annualmente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo.

I *curricula* dei Corsi di studio attivati in ciascun anno accademico sono pubblicati sul sito Internet dell'U.E.R.

Non sono previste propedeuticità nell'ambito del Corso di Studi.

Art. 10

Insegnamenti previsti dal piano degli studi

Gli insegnamenti previsti dal *curriculum* del Corso di Studi perseguono obiettivi specifici proposti dal docente titolare della cattedra e approvati annualmente dal Consiglio del Corso di Studi.

Costituiscono parte essenziale dei *curricula* gli insegnamenti finalizzati a favorire la formazione integrale della persona e a supportare lo sviluppo professionale dello studente, che sono approvati ogni anno dal Consiglio di Corso di Studi.

Gli insegnamenti sono programmati ed impartiti in modo da assicurare la completezza e l'organicità degli studi, la progressività del processo di apprendimento, l'omogeneità dell'indirizzo culturale e la capacità di analisi, di riflessione autonoma e di elaborazione critica da parte degli studenti.

La verifica del profitto è attuata mediante l'esame finale, espletato nelle modalità previste dall'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 11

Attività a scelta degli studenti

Gli studenti devono specificare l'oggetto delle attività rimesse alla loro scelta, ai sensi dell'art. 10, quinto comma, lett. a), del d.m. n. 270 del 2004, manifestando la loro preferenza attraverso il sistema informatico di Ateneo Esse3, entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico con data stabilita nei termini di scadenza comunicati allo studente dalla Segreteria amministrativa.

La scelta può riguardare il solo anno accademico in corso o anche gli anni accademici successivi. In questo caso, può essere modificata nelle stesse forme entro il mese di dicembre dell'anno accademico con data stabilita nei termini di scadenza comunicati allo studente dalla segreteria amministrativa, dell'anno accademico nel quale è prevista l'acquisizione dei crediti.

Le attività formative a scelta devono essere coerenti con il programma formativo del Corso di Studi. La scelta potrà riguardare sia materie di interesse personale dello studente, sia insegnamenti di altre Università o di altri Corsi di laurea della stessa Università, sia insegnamenti monografici proposti dal Corso di Studi a cui lo studente è iscritto. A tal fine, il Corso di Studi può organizzare specifici corsi di insegnamento opzionali in lingua diversa dall'italiano e corsi di insegnamento integrativi, determinando i crediti ad essi inerenti ed affidandone lo svolgimento a docenti, ricercatori o esperti della materia.

Lo studente può richiedere che una parte delle attività a sua scelta, che non ecceda il 50% dei crediti complessivi ad esse riservate, sia utilizzata per lo svolgimento delle altre attività formative previste dall'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 270/2004, in misura superiore a quella prevista dall'ordinamento del Corso di Studi.

La scelta degli studenti non richiede approvazione se riguarda gli insegnamenti integrativi attivati dal Corso di Studi. Altrimenti essa è approvata dal Consiglio del Corso di Studi, sulla base della istruttoria svolta da una Commissione designata dal coordinatore e composta da tre docenti (Commissione Riconoscimento Crediti). In caso di approvazione, il Consiglio del Corso di Studi determina i crediti inerenti all'attività prescelta e specifica le modalità della loro attribuzione, tenendo conto delle proposte formulate dallo studente. Qualora il provvedimento non sia conforme alla proposta, lo studente è ammesso a formulare una nuova scelta.

In caso di mancata approvazione della scelta operata, il Consiglio del Corso di Studi indica le modalità ed i termini per integrarla o adeguarla, o richiede l'elaborazione di una scelta diversa.

Qualora l'attività a scelta preveda lo svolgimento di un esame di profitto, il voto conseguito concorre a formare la media per l'attribuzione della votazione finale.

Art. 12

Piani di studio individuali

Gli studenti possono richiedere di personalizzare il *curriculum* ufficiale degli studi per meglio adeguarlo ai propri interessi culturali, alle proprie aspirazioni professionali ed al complesso delle esperienze professionali già acquisite e degli studi già svolti presso altri corsi di laurea della stessa Università o presso altre Università o Enti di Istruzione post-secondari.

La domanda deve essere presentata al Coordinatore del Corso di Studi entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico con data stabilita nei termini di scadenza, comunicati allo studente, mediante la compilazione di apposito modulo da inviare telematicamente alla segreteria amministrativa.

Con le stesse forme e negli stessi termini può essere presentata nel successivo anno accademico domanda di modifica del piano di studi individuale.

Non è consentita la sostituzione:

a) degli insegnamenti per i quali è prevista l'attribuzione di un numero di crediti formativi universitari superiore a 8;

b) degli insegnamenti caratterizzanti, se non con motivata delibera del Consiglio del Corso di Studi. Il piano di studi modificato deve rispettare la ripartizione dei crediti per ambiti disciplinari stabilita dal decreto ministeriale che disciplina la corrispondente classe di laurea ed assicurare la coerenza e l'unitarietà del *curriculum*.

I crediti relativi all'insegnamento di cui è richiesta l'introduzione nel *curriculum* non possono eccedere quelli previsti per l'insegnamento o gli insegnamenti sostituiti.

Il piano di studi individuale presentato dagli studenti è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio del Corso di Studi. L'esame delle domande presentate è valutato dalla Commissione Riconoscimento Crediti.

Art. 13

Conoscenze linguistiche

Il Consiglio del Corso di Studi predispone idonei corsi di preparazione all'apprendimento delle lingue straniere, delle quali almeno una relativa ad un Paese appartenente alla Comunità Europea.

Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri Corsi di laurea dell'Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenza iniziale della lingua da parte degli studenti. Esso determina gli obiettivi formativi minimi da raggiungere e specifica le modalità di svolgimento delle prove per la verifica delle conoscenze acquisite.

Gli obiettivi minimi formativi del Corso di Studi prevedono l'acquisizione di competenze equiparabili al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). La durata dei corsi di lingua è rapportata al numero di crediti previsto dal Curriculum approvato, considerando che ad un credito corrispondono 25 ore di lavoro da parte degli studenti.

A seguito dell'esito positivo della prova finale, viene rilasciato allo studente un attestato che costituisce titolo per l'acquisizione dei crediti. L'attestato non attribuisce un voto valido per la formazione della media richiesta per il rilascio del titolo di studio.

Nel caso in cui non risulti raggiunto il livello minimo richiesto, il responsabile del Corso determina le modalità di svolgimento di ulteriori attività di apprendimento, avvalendosi anche della eventuale collaborazione volontaria di altri studenti dotati di conoscenze più avanzate.

Art. 14

Altre attività formative

Costituiscono parte integrante dei *curricula*, ai sensi dell'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, le seguenti attività:

- a) attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare attività professionali;
- b) attività di responsabilità sociale, consistenti nello svolgimento di programmi presso organizzazioni del terzo settore, enti pubblici e privati ed imprese, e dirette alla ricerca delle situazioni di bisogno e delle forme di servizio verso cui si può orientare l'esercizio della professione;
- c) *stages* e tirocini di formazione professionale, nella forma di attività condotte da remoto (smart-working, project work e simili), diretti ad acquisire consapevolezza del mondo delle imprese e delle professioni e ad orientare la scelta dei futuri impegni di studio e di lavoro.

La delibera di approvazione del *curriculum* del Corso di Studi definisce la ripartizione dei crediti complessivamente disponibili, secondo le previsioni del Regolamento Didattico di Ateneo, tra le categorie di attività indicate nei commi precedenti. La ripartizione è effettuata in modo da ottimizzare la preparazione professionale degli studenti, in relazione agli obiettivi formativi del Corso di Studi. L'Università Europea di Roma offre inoltre agli studenti la possibilità di svolgere tirocini professionali per una durata superiore al minimo richiesto dal *curriculum* del Corso di Studi per il conseguimento del titolo di studio,

Art. 15

Modalità di svolgimento e verifica delle altre attività formative

Il Consiglio del Corso di Studi predispose per ogni anno accademico il programma dei corsi che si inseriscono nelle altre attività formative di cui all'art.13. Il programma potrà essere redatto d'intesa con i Consigli di altri corsi di laurea della Università e dovrà tener conto dei diversi gradi di conoscenze iniziali degli studenti.

Gli *stages* ed i tirocini sono svolti, in forma telematica e in modalità da remoto, nel rispetto delle disposizioni del d.m. 25 marzo 1998, n.142 del Ministero del Lavoro. A tal fine il Consiglio del Corso di Studi approva la stipula di apposite convenzioni, attivate dall'Ufficio OJP, con le imprese e con gli enti privati e pubblici interessati all'offerta di *stages* e tirocini professionali a favore degli studenti dell'U.E.R.

Lo svolgimento degli *stages* e dei tirocini professionali è curato dall'Ufficio di Orientamento e *Job-Placement* dell'U.E.R. L'Ufficio comunica agli studenti l'elenco dei programmi attivati e ne illustra i contenuti; acquisisce le richieste di partecipazione; assegna gli studenti alle varie attività, tenuto conto degli interessi manifestati e delle disponibilità effettive; verifica i risultati conseguiti con schede di valutazione predisposte *ad hoc*, con una relazione finale di tirocinio e un colloquio finale di verifica dell'attività svolta. L'ufficio redige un verbale che unitamente a tutta la documentazione è sottoposto alla Commissione Riconoscimento Crediti, che dispone l'attribuzione dei relativi crediti. In alternativa allo svolgimento del tirocinio può essere prevista la realizzazione di un project work i cui obiettivi e modalità di svolgimento sono determinati dal consiglio di Corso di Studi.

Art. 16

Prova finale

A partire dal termine del primo semestre del primo anno del Corso di Studi magistrale gli studenti possono richiedere ad uno dei docenti titolari di un insegnamento inserito nel proprio piano di studi l'assegnazione dell'argomento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, consistente nella redazione e nella discussione di una tesi elaborata in modo originale.

L'argomento della tesi può riguardare uno o più settori disciplinari del Corso di Studi ed è assegnato a seguito di una intesa tra lo studente ed un docente, che svolgerà il ruolo di relatore. È condizione

necessaria che l'insegnamento nell'ambito del quale si sceglie di svolgere la prova finale sia inserito nel piano di studi del laureando.

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale, svolta in forma telematica e in modalità da remoto, prevede anche la presenza di un docente con funzioni di correlatore. Il ruolo di correlatore può essere ricoperto anche da un professionista o cultore della materia, esperto nell'argomento della tesi di laurea, designato dal Consiglio del Corso di Studi.

Il relatore fornisce allo studente le indicazioni e gli indirizzi, anche di carattere teorico, che si rivelano opportuni per l'attività di studio e di ricerca prescelta.

La tesi deve essere redatta personalmente e in modo originale, e deve rivelare il possesso di un valido metodo di indagine e la capacità di trarre argomentate conclusioni dalle problematiche emerse, con spirito critico ed autonomia di giudizio.

A seconda dell'impegno richiesto e del contenuto, le tesi di laurea si distinguono in tre categorie.

a) Tesi compilativa: si tratta di una rassegna critica della letteratura scientifica esistente sull'argomento scelto, svolta a partire da un'idea originale.

b) Tesi sperimentale: si tratta di un elaborato che, oltre a presentare una panoramica critica sugli studi esistenti, illustra l'ideazione e la progettazione, corredata da risultati pratici o di laboratorio, di un lavoro inerente all'argomento scelto.

c) Tesi di ricerca: si tratta di un elaborato che, oltre a presentare una panoramica critica sugli studi esistenti, implica anche la stesura di un progetto di ricerca, l'individuazione di una metodologia appropriata, la raccolta dei dati e l'elaborazione degli stessi secondo criteri originali.

L'elaborato è depositato presso la Segreteria Amministrativa in una copia in formato elettronico almeno 20 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea.

Per essere ammesso alla discussione della tesi di laurea lo studente deve compilare istanza da depositare entro il termine massimo di due mesi dalla data fissata per la discussione.

Sono indette annualmente tre sessioni per la prova finale, nei periodi estivo, autunnale e invernale.

La prova finale è sostenuta alle condizioni e nelle forme stabilite dall'art.30 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il voto è espresso in centodecimi, con eventuale lode espressa all'unanimità, ed è costituito:

a) per una parte, dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto, moltiplicato per undici e diviso per tre, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima;

b) per un'altra parte, dal voto attribuito dalla Commissione giudicatrice alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio, che può essere fino ad un massimo di nove punti, prendendo in considerazione: i) la valutazione del lavoro svolto per la prova finale (impegno, autonomia, rigore metodologico, rilevanza dei risultati raggiunti etc.); ii) la presentazione dell'elaborato (chiarezza espositiva, eloquio fluente etc.); iii) l'eccellenza del percorso di studi¹ (ad esempio, il numero delle lodi conseguite, le esperienze in università e centri di ricerca all'estero, le eventuali attività extracurricolari etc.).

Art. 17

Modifiche dell'offerta formativa

Entro il mese di Gennaio di ogni anno accademico il Consiglio del Corso di Studi può richiedere al Senato accademico, per il tramite del Consiglio di Dipartimento, di introdurre modifiche

¹ Per l'eccellenza del percorso di studi potrà essere attribuito al massimo 1 punto. La presenza del Certificato di Competenze Internazionali ricade nella fattispecie in esame e, pertanto, viene valutata con 1 punto.

all'ordinamento didattico, al fine di adeguarlo agli obiettivi ed agli indirizzi culturali del Corso di Studi o al mutamento delle realtà sociali e delle esigenze del mondo scientifico.

In tutti i casi in cui intervengano modificazioni all'ordinamento didattico anche per effetto di innovazioni legislative o regolamentari, il Consiglio del Corso di Studi provvede al conseguenziale adeguamento del *curriculum*.

TITOLO TERZO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 18 Periodi del Corso di Studi

L'attività didattica si svolge nel rispetto del calendario accademico deliberato annualmente dal Senato Accademico dell'Università.

Essa è suddivisa in due periodi semestrali, in cui si svolgono due cicli di lezioni di almeno 12 settimane ciascuno.

Il Consiglio del Corso di Studi individua i periodi entro cui si svolgeranno le lezioni relative ai singoli insegnamenti inseriti nel *curriculum* scelto.

Art. 19 Orario delle lezioni

Le lezioni e le attività previste per lo svolgimento in sincrono si tengono secondo l'orario annualmente prestabilito dal Consiglio del Corso di Studi.

L'orario è articolato in modo da favorire prioritariamente la concentrazione dell'attività didattica, il razionale impiego del tempo a disposizione degli studenti, l'efficacia del processo di apprendimento, la migliore integrazione tra la didattica erogativa (DE), la didattica interattiva (DI) e lo studio autonomo, nonché l'ottimale distribuzione tra attività collettive e studio individuale e tra attività di insegnamento ed altre attività formative che compongono il *curriculum*.

Si potrà tener conto delle esigenze personali dei docenti, compatibilmente con i principi fissati dal precedente comma.

Eventuali cambiamenti degli orari delle lezioni potranno essere autorizzati dal Coordinatore del Corso di Studi nel rispetto del calendario già fissato, su motivata richiesta scritta del docente interessato, e dovranno essere tempestivamente comunicati con mezzi idonei agli studenti.

Le attività didattiche si svolgono in modalità digitale, utilizzando le seguenti metodologie:

1. erogazione di lezioni multimediali ed interattive (aula virtuale - web conference), seguite da interventi sincroni e asincroni; vengono inoltre somministrati test e/o o prove periodiche di valutazione formativa;
2. materiali di studio, didattica interattiva, fruibili in modalità sincrona ed asincrona via chat e web forum, e-tivity;
3. attività collaborative nell'ambiente online.

Le attività di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e lavoro autonomo (A) sono dosate nelle proporzioni, al fine di valorizzare attività autonome e/o online in stretta relazione con gli obiettivi formativi dello specifico insegnamento, per cui la componente online può risultare maggiormente formativa.

Il modello di didattica adottato prevede che siano destinate almeno 5h per CFU a didattica erogativa (DE) ed almeno 2h per CFU a didattica interattiva (DI); il resto è riservato al lavoro autonomo (A) degli studenti.

Art. 20
Seminari, esercitazioni ed altre attività accademiche

Nell'ambito della propria autonomia didattica e in coerenza con gli specifici obiettivi del proprio insegnamento, i docenti organizzano attività integrative del corso ufficiale, anche avvalendosi della collaborazione di altri docenti, di ricercatori, di esperti e di cultori della materia. La collaborazione deve essere preventivamente approvata dal Consiglio del Corso di Studi e non comporta oneri aggiuntivi per l'Università.

I seminari, svolti in forma telematica e in modalità da remoto, sono diretti allo studio monografico di problematiche specifiche, con la partecipazione ed il contributo degli studenti.

Le esercitazioni tendono ad approfondire i temi delle lezioni attraverso l'esame di casi e di questioni. I docenti organizzano altresì dibattiti, conferenze e convegni su argomenti inerenti il proprio insegnamento, con la partecipazione di studiosi, di esperti e di personalità del settore.

Art. 21
Obbligo di frequenza

È obbligatoria la frequenza delle lezioni per gli studenti iscritti a tempo pieno.

Salve specifiche deroghe disposte dal Consiglio del Corso di Studi in base a giustificati motivi, l'ammissione agli esami di profitto nella sessione di esami immediatamente successiva al termine del corso di insegnamento è subordinata alla frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.

La frequenza è attestata mediante sistema informatico, gestito dalla Segreteria didattica, secondo procedure e modalità concordate con il CdS.

Sono esonerati dall'obbligo della frequenza gli studenti che svolgono l'attività formativa presso altre Università convenzionate nazionali o estere, sulla base di specifico provvedimento autorizzativo del Consiglio del Corso di Studi, di apposite convenzioni inter-ateneo o di particolari programmi di mobilità.

L'assenza è anche giustificata in forza di prescritta documentazione attestante la partecipazione a stage e tirocini professionali approvati dal Consiglio di Corso di Studi, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento. Come tale, è esclusa dal computo complessivo delle presenze.

Art. 22
Studenti a tempo parziale

Il Consiglio del Corso di Studi può disporre l'esonero dall'obbligo della frequenza per gli studenti lavoratori.

Le condizioni per fruire del regime di esonero devono essere rigorosamente certificate.

L'esonero può essere concesso anche in altre circostanze eccezionali, sottoposte alla valutazione del Consiglio del Corso di Studi. Esso può essere disposto anche a tempo determinato, fino alla cessazione delle cause che lo abbiano giustificato.

L'esonero dall'obbligo di frequenza comporta l'acquisizione della qualifica di studente a tempo parziale, ai sensi dell'art.37 del Regolamento didattico di Ateneo.

Gli studenti a tempo parziale possono comunque usufruire di tutti i servizi e di tutte le dotazioni e le strutture dell'Università, compresi il servizio di tutoring ed il servizio di ricevimento da parte dei docenti.

TITOLO QUARTO

VALUTAZIONE DEL PROFITTO ED ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

Art. 23 Esami di profitto

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.20, dopo la conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi sono ammessi a sostenere la relativa prova di valutazione del profitto nelle forme preventivamente approvate dal Consiglio del Corso di Studi su proposta del docente titolare ed opportunamente pubblicizzate all'inizio dell'anno accademico.

La prova di esame, svolta in forma telematica e in modalità da remoto, può essere scritta, orale o pratica e tende ad accertare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati per la specifica disciplina.

L'esame si svolge nelle forme stabilite dall'art.28 del Regolamento Didattico di Ateneo. Del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai membri della Commissione e dallo studente esaminato.

Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell'esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l'attribuzione dei corrispondenti crediti formativi universitari.

Il mancato superamento della prova di esame per oltre sei volte impedisce l'iscrizione al successivo anno del Corso di Studi magistrale, e prevede la possibilità di nuova iscrizione al primo anno.

L'ammissione al successivo anno accademico presuppone altresì il conseguimento di almeno la metà dei crediti previsti dal *curriculum* per il livello raggiunto entro l'ultima sessione disponibile dell'anno accademico a cui si riferisce la domanda di iscrizione. In mancanza di tale requisito è prevista la nuova iscrizione al primo anno.

Art. 24 Sessioni di esame

Le date degli esami sono stabilite all'inizio dell'anno accademico dai docenti titolari degli insegnamenti, nel rispetto del calendario accademico. Esse dovranno essere fissate in modo da limitare i casi di contemporaneità.

Sono indette annualmente tre sessioni di esame, di durata non inferiore a due settimane, in periodi diversi da quelli di svolgimento delle lezioni: la prima nell'intervallo tra il primo ed il secondo semestre, nella quale sono previste tre sedute con intervalli non inferiori a dieci giorni; la seconda nel periodo estivo, al termine del secondo semestre, nella quale sono previste tre sedute con intervalli non inferiori a dieci giorni; la terza immediatamente prima dell'inizio del nuovo anno accademico, nella quale sono previste due sedute con intervalli non inferiori a sette giorni.

Con motivata delibera, il Consiglio del Corso di Studi può indire sessioni straordinarie di esame, anche per alcune particolari categorie di studenti. Gli orari degli esami devono essere scaglionati per gruppi di studenti.

L'ammissione è subordinata alla prenotazione all'esame che si intende sostenere almeno cinque giorni prima della data prevista per l'esame.

Il docente titolare dell'insegnamento può consentire che lo studente che non abbia superato la prova sia ammesso a ripeterla in una seduta successiva nella stessa sessione.

Art. 25 Verifiche periodiche del profitto

Il docente titolare di insegnamenti può disporre lo svolgimento di verifiche periodiche. La prova, svolta in forma telematica e in modalità da remoto, che ha carattere volontario, può consistere in un colloquio orale, nella sottoposizione di *quiz* a risposta multipla o nella redazione di un componimento su un tema di insegnamento. In caso di esito positivo, la prova può essere presa in considerazione in occasione dell'esame. Essa può costituire comunque oggetto di discussione in quella sede.

Art. 26

Riconoscimento di crediti per attività pregresse

Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari per attività di studio svolte in precedenza presso corsi di laurea magistrale di altre Università, alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo.

In base alla legge n.240/2010 (che modifica quanto definito nel Decreto n. 509/1999 e successive circolari n. 149/2006 e n. 160/2009) è possibile riconoscere come crediti formativi universitari (Cfu) le conoscenze, le competenze e le abilità maturate in ambito lavorativo e professionale, fino ad un massimo di 12 Cfu. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

Art. 27

Acquisizione di crediti presso altre Università

Gli studenti possono svolgere alcune o tutte le attività formative incluse nel *curriculum* presso altre Università, nazionali o estere, ed ottenere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse.

Tale facoltà può essere esercitata:

- a. Sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Università con l'altro Ateneo, che stabiliscano, nel rispetto del principio di reciprocità, l'equiparazione degli insegnamenti svolti e degli esami sostenuti presso i due Enti;
- b. Sulla base di programmi di mobilità riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c. Sulla base di specifico provvedimento di autorizzazione adottato dal Consiglio del Corso di Studi su motivata richiesta dello studente.

Per ottenere il riconoscimento del credito, lo studente dovrà certificare l'avvenuta partecipazione all'attività presso l'altra Università e l'avvenuto superamento della prova di esame.

L'attività formativa presso altre Università può essere limitata alla frequenza, con svolgimento dell'esame ed acquisizione dei crediti in sede.

Gli esami sostenuti nel corso di un periodo di studi svolto all'estero vengono riconosciuti sulla base di due documenti: il *Learning Agreement* e il *Transcript of records*.

Il *Learning Agreement* è il documento che indica i corsi che lo studente intende seguire presso altro Ateneo, individuati in accordo con il docente delegato dal Corso di Studi, prima della partenza.

Il *Transcript of records* è il documento rilasciato dall'Università ospitante, che attesta il superamento delle prove d'esame relative ai corsi individuati dal Learning Agreement e la votazione conseguita.

Sulla base della documentazione sopramenzionata l'Ufficio Relazioni Internazionali e la Commissione Riconoscimento Crediti provvedono al riconoscimento dei CFU e delle votazioni. Di seguito gli esami verranno inseriti nel curriculum accademico dello studente ad opera della Segreteria Amministrativa.

Art. 28
Offerta formativa del Corso di Studi magistrale in Management della Transizione Digitale, a.a.
2022-2023

L'offerta formativa del Corso di Studi è reperibile al link
<https://www.universitaeeuropeadiroma.it/transizione-digitale/didattica/>